

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE E LA TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI DELL'ABITATO DI BORGO

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.9
del 27 febbraio 2019

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi di carattere economico per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici siti nei centri storici di Borgo e di Olle e di edifici appartenenti agli insediamenti storici sparsi individuati nel Piano Regolatore Generale da numeri 1 a 28, da 30 a 39 e 43 ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, in conformità allo Statuto del Comune di Borgo Valsugana, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle finalità di abbellimento della borgata, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

Art.2

Beneficiari - Interventi ammessi a contributo

1. Possono beneficiare dei contributi:

a) tutti i proprietari degli edifici compresi nella zona di cui all'art. 1, con la sola esclusione degli enti pubblici, purché l'intervento riguardi almeno un'intera facciata di un edificio, intesa come fronte compiuto dell'immobile, e purché per i lavori ammessi a contributo non siano concessi contributi da parte di altri Enti pubblici; per la spesa effettivamente rimasta a suo carico (cioè al netto del contributo comunale), il beneficiario potrà attingere agli eventuali benefici fiscali qualora ciò sia previsto dalle normative vigenti.

b) tutti i proprietari degli edifici compresi nella zona di cui all'art. 1, con la sola esclusione degli enti pubblici, che siano, anche solo parzialmente, destinati a Attività turistico-ricettiva, Commercio, Attività amministrative e di grande affluenza (secondo la tabella A allegata al D.P.P. 19 maggio 2017, n.8-61/Leg). L'intervento deve riguardare almeno un'intera facciata di un edificio, intesa come fronte compiuto dell'immobile, e la misura del contributo è applicata all'intero intervento anche qualora solo una parte dell'immobile sia destinata alle attività sopra indicate, purché per i lavori ammessi a contributo non siano concessi contributi da parte di altri Enti pubblici, fatta eccezione per quelli inerenti la valorizzazione delle attività commerciali se il cumulo è ammesso dalla norma di settore e nel limite della spesa sostenuta.

Per la spesa effettivamente rimasta a suo carico (cioè al netto dei contributi percepiti), il beneficiario potrà attingere agli eventuali benefici fiscali qualora ciò sia previsto dalle normative vigenti.

2. Sono ammessi a contributo solo i lavori previsti su facciate prospicienti spazi pubblici o ben visibili da questi.

Art. 3

Misure del contributo

1. La misura dei contributi è determinata come segue:

Per gli interventi indicati all'art. 2, lettera a):

- | |
|--|
| 1) per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura: € 7,38 al mq; |
| 2) per interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari anche consistenti lavori d'altro tipo, quali il rifacimento o consolidamento parziale o totale dell'intonaco, la sostituzione o sistemazione di ante oscuranti o poggiosi in legno, la pulizia e/o restauro di elementi in pietra, il restauro di decorazioni e simili: il 50% della spesa prevista dall'analitico preventivo di spesa allegato all'istanza con un massimo di € 12,29 al mq; |
| 3) per gli interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari lavori di restauro di affreschi presenti in facciata: € 500,00 al mq limitatamente alla superficie dell'affresco, oltre agli importi di cui sopra (da stabilire in base al tipo di intervento generale). Gli affreschi dovranno essere storicamente riconosciuti ed il restauro degli stessi dovrà essere eseguito compiutamente. |

Per gli interventi indicati all'art. 2, lettera b):

- gli importi di cui all'art. 3, comma 1 punti 1), 2,) e 3) sono aumentati del 25%.

2. Non saranno finanziati i lavori eseguiti in economia e le fatture dei soli materiali utilizzati. Nel calcolo della spesa verranno riconosciuti gli oneri per i ponteggi.

Art. 4

Priorità nella concessione dei contributi - Criteri

I contributi sono concessi sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti elementi, ad ognuno dei quali va attribuita pari importanza:

1) centralità dell'edificio rispetto alla zona cui è limitata la concessione dei contributi ed importanza della Via o Piazza su cui è prospiciente (massimo 30 punti);

2) importanza dell'edificio, determinata sia con riguardo alle dimensioni che al valore storico-architettonico (massimo 30 punti);

3) stato di degrado delle facciate dell'edificio (massimo 30 punti);

4) grado di utilizzazione dell'edificio (vanno prioritariamente incentivati gli interventi su edifici utilizzati) (massimo 30 punti).

In particolare:

1) Vengono individuate per il punto 1) due categorie di valutazione:

a) centralità dell'edificio rispetto alla zona cui è limitata la concessione di contributi;

b) importanza della via o piazza su cui è prospiciente;

a cui vengono affidati massimo 15 punti per singola categoria suddividendo in tre scaglioni la valutazione come di seguito indicato:

massimo	15 punti
medio	10 punti
sufficiente o bassa	5 punti.

Nel caso della valutazione di edifici esterni al perimetro del centro storico classificati come insediamenti storici sparsi il punto uno viene analizzato come di seguito:

a) centralità dell'edificio: viene valutata in base alla distanza dell'edificio dal perimetro del centro storico più vicino;

b) l'importanza della via: viene valutata l'importanza della localizzazione del fabbricato in relazione alla sua visibilità dal paese o da strade ed aree pubbliche ad alto censimento di utilizzazione;

2) Vengono individuate per il punto 2) due categorie di valutazione:

a) dimensione della facciata interessate dall'intervento affidando il punteggio seguente:

superficie (mq) punteggio	
0 - 200	5 punti
200 - 500	10 punti
> 500	15 punti

b) valore storico - architettonico dell'edificio affidando il punteggio in base alla categoria di intervento prevista dal Piano Regolatore Generale degli Insediamenti storici:

- restauro	15 punti
- risanamento	10 punti
- ristrutturazione	5 punti

3) Per i punti 3 e 4 si assegna un punteggio massimo di 30 punti ciascuno suddiviso in scaglioni in base alle condizioni oggettive dei singoli edifici, così definiti:

• massimo	30 punti
• medio	20 punti
• sufficiente o basso	10 punti
• insufficiente o nullo	0 punti

Per una corretta valutazione delle caratteristiche oggettive, oltre che una prima analisi formale della pratica e della documentazione contenuta in essa, il personale del Servizio Tecnico effettuerà un sopralluogo per ogni pratica nel quale si procederà ad un controllo sommario delle principali misure dell'edificio ed una valutazione dello stato reale.

Alla fine della procedura sopra descritta qualora si proponessero situazioni di pari punteggio si opererà come di seguito:

a) verranno analizzate le pratiche con lo stesso punteggio e assegnato un punto aggiuntivo agli edifici rientranti nel perimetro del centro storico;

b) Qualora dopo aver assegnato il punto aggiuntivo di cui sopra si manifestassero pratiche con lo stesso punteggio si procede alla formulazione della graduatoria ordinando le pratiche in ordine decrescente in base alla superficie ammessa a contributo.

Premesso che il fine del contributo è l'abbellimento della borgata, la scelta sopra descritta favorisce gli edifici più grandi per cui più rilevanti sotto questo aspetto.

Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo, i tecnici comunali rilevassero una superficie inferiore a quella riportata nella domanda di concessione, la superficie ammessa a contributo sarà quella inferiore. Si specifica che la superficie della facciata verrà misurata con la modalità vuoto per pieno con detrazione dei fori aventi superficie maggiore di 4mq e computando le eventuali spallette.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso dei contributi per la sistemazione di facciate all'albo comunale di ogni anno, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

2. L'avviso di cui al comma 1 verrà pubblicato annualmente entro il 15 gennaio per almeno 30 giorni.

3. Le istanze di cui al comma 1, redatte secondo i moduli predisposti dal Comune, devono contenere i seguenti elementi e documenti:

- indicazione della facciata oggetto di intervento e della sua superficie in maniera precisa;

- indicazione dettagliata della superficie dell'eventuale affresco e analisi storica dello stesso;
 - estratto mappa catastale con indicazione dell'edificio soggetto ad intervento;
 - documentazione fotografica completa di almeno due fotografie per facciata che la raffigurino interamente;
 - computo e/o preventivo della spesa prevista completo di tutte le voci;
 - allegato A debitamente compilato e sottoscritto in caso di più proprietari;
 - copia del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori;
 - informativa sulla privacy debitamente controfirmata.
- Alle domande prive degli elementi indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria ed attribuzione dei relativi punteggi non verrà riconosciuto alcun punteggio.

Art. 6

Concessione e liquidazione dei contributi

1. A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità definite nell'articolo 5, viene attribuito un punteggio secondo i principi e i criteri generali di cui all'art.4.
2. A seguito dell'istruttoria dell'ufficio viene stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente.
3. Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande il Responsabile del Servizio Tecnico approva la graduatoria e procede alla concessione dei contributi per gli interventi utilmente classificati.
4. Per i lavori ammessi a contributo gli interessati dovranno ottenere e/ o presentare il necessario titolo edilizio secondo la normativa urbanistica vigente entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. Tale termine potrà venir eventualmente prorogato di 30 giorni a seguito di presentazione di istanza motivata. Il mancato ottenimento e/o la mancata presentazione del suddetto titolo edilizio entro il termine originario o prorogato sopra indicato comporta la revoca del contributo; i fondi resisi disponibili a seguito di tale revoca possono essere utilizzati per la concessione di contributi per ulteriori interventi inseriti nella graduatoria già approvata.
5. I lavori dovranno venir ultimati entro e non oltre 3 anni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione dei contributi. La mancata ultimazione dei lavori entro il termine sopra stabilito comporta la revoca del contributo.
6. Il contributo viene erogato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, a seguito della presentazione della seguente documentazione per la rendicontazione dei lavori svolti sottoscritta dal soggetto beneficiario:
 - dichiarazione di ultimazione di tutti i lavori oggetto del contributo;
 - elenco dettagliato dei lavori eseguiti;
 - dichiarazione del beneficiario, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la spesa sostenuta per l'intervento contenente l'attestazione che le fatture presentate sono interamente riferite ai lavori oggetto di contributo;
 - documenti fiscali (fatture, ricevute, altri documenti giustificativi a fini fiscali) intestati al beneficiario a comprova di tutte le spese indicate nell'elenco dei lavori. I documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con i lavori oggetto di contributo devono essere corredati da una dichiarazione del soggetto beneficiario che evidenzi il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dei lavori.
7. E' esclusa la concessione di contributi per interventi eseguiti prima della presentazione della domanda.

Art.7

Rideterminazione eventuale dei contributi e controlli

1. Il Comune, in base al rendiconto prodotto, provvede alla rideterminazione del contributo assegnato qualora la spesa finale risultante dal rendiconto risulti inferiore rispetto a quella preventivata. Il contributo viene rideterminato e non può superare il 50% della spesa sostenuta con un massimo pari all'importo a metro quadrato previsto per lo specifico intervento.
Non è ammessa l'esecuzione parziale dei lavori ammessi a contributo.
2. Il Comune si riserva di verificare con le modalità ritenute più opportune (d'ufficio o chiedendo ulteriore esibizione documentale) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo.

Art.8

Norme transitorie

1. Per l'anno 2019 sono accolte le domande presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Restano fermi gli altri termini stabiliti dall'art.6.
2. Le domande presentate nel 2018 e non finanziate in vigenza del precedente regolamento decadono e possono essere ripresentate entro i termini del comma 1 del presente articolo.

3. Per tutte le domande finanziate in vigenza del precedente Regolamento continuano ad applicarsi i termini previsti dall'art. 7 del previgente regolamento ancorché abrogato.
Le modalità di rendicontazione previste dall'art. 6 del presente regolamento e la rideterminazione prevista dall'art. 7 del presente regolamento si applicano anche alle domande per le quali non sia ancora stato liquidato il relativo contributo.